SENTENZA
N. 62 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott. Nicola Benedizione Consigliere

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio di appello iscritto al n. 59093 del ruolo generale proposto dall'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Sergio Preden, Lidia Carcavallo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29, negli Uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto,

contro

xx, rappresentato e difeso dall'avv.

Antonio Enrico Cleopazzo (enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it)

per la riforma

della sentenza n. 121/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione

Friuli Venezia Giulia, depositata il 29 aprile 2021.

Uditi alla pubblica udienza del 18 ottobre 2023, data per letta la relazione, con il consenso delle parti interessate presenti all'udienza, gli avv.ti Giannico e Cleopazzo.

Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha riconosciuto all'odierno appellato, in applicazione dei benefici di cui all'art. 54 d.P.R. 1092/1973, così come interpretato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza SSRR 1/QM/2021, il diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza con applicazione del coefficiente del 2.44% per gli anni di servizio prestati sino al 31 dicembre 1995; ha condannato l'INPS alla corresponsione dei ratei pensionistici differenziali arretrati, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento. Spese compensate

Avverso la suddetta statuizione ha proposto appello l'INPS, deducendo la "Violazione dell'art. 54, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

In particolare, reputava che l'applicazione dell'aliquota di rendimento unitaria prevista dall'art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 fosse riservata ai soli soggetti cessati dal servizio con una anzianità compresa

tra i 15 ed i 20 anni di servizio.

L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo: in via principale il rigetto dell'appello per infondatezza della censura e in subordine il riconoscimento del diritto dell'appellato al ricalcolo della pensione, con l'applicazione sulla quota retributiva, dell'aliquota del 2,445%; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, per entrambi i gradi di giudizio.

All'odierna pubblica udienza, i difensori delle parti si sono riportati agli atti scritti e alle richieste conclusive ivi rassegnate.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

La sentenza di primo grado si pone in linea con la sentenza SSRR12/QM/2021, che ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della "quota retributiva" della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.

Lo stesso giudice ha evidenziato che "la soluzione ermeneutica alla quale sono pervenute le Sezioni Riunite risulta chiaramente finalizzata a contemperare la normativa di favore dell'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092/1973, con la nuova disciplina introdotta dalla Legge n. 335/1995. E ciò tramite l'introduzione di un meccanismo di quantificazione della quota retributiva di coloro i quali al 31.12.1995 sono entrati nel sistema di calcolo contributivo, articolato in misura proporzionale rispetto

all'anzianità di servizio posseduta a tale data".

Il Collegio rileva che il giudice di primo grado ha correttamente riconosciuto all'odierno appellato il diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44% annuo, in conformità alla sentenza SSRR 12/QM/2021.

Alla luce di ciò, la decisione impugnata risulta immune da censure e come tale deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello proposto dall'INPS.

Quanto alle spese di difesa, la novità introdotta dal recente intervento dell'organo nomofilattico ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 L. 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello.

Spese compensate.

Nulla per le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023.

Il Relatore Il Presidente

dott. Marco Fratini dr.ssa Giuseppina Maio

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 05/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

(dr.ssa Giuseppina Maio)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 05/02/2024

Il dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 05/02/2024

Il dirigente

f.to digitalmente